

Condizioni generali di contratto (CGC) per il controllo di funzionalità dei dispositivi di allarme per fughe

di Migrol SA, Badenerstrasse 569, CH-8048 Zurigo (di seguito denominata l'«Appaltatore»).

Al fine di semplificare la leggibilità, nel testo si rinuncia alla doppia denominazione maschile-femminile «il Committente/la Committente». La denominazione di Committente comprende entrambi i sessi.

1. Campo d'applicazione

- 1.1. Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutte le prestazioni di servizio di controllo della funzionalità dei dispositivi di allarme per fughe rese da parte dell'Appaltatore e dalle sue società di servizi e sono parte integrante del relativo contratto di assistenza. Sono fatte salve le disposizioni deroganti delle presenti CGC nel singolo contratto di assistenza, se concordate per iscritto.
- 1.2. Le condizioni generali di contratto o altri documenti del committente che sostituiscono, modificano o integrano le seguenti CGC non sono accettate, anche nel caso in cui vi fosse un riferimento a quest'ultime in un'eventuale conferma di contratto o nella corrispondenza commerciale.
- 1.3. L'Appaltatore si riserva il diritto di modificare le CGC in qualsiasi momento. Determinante è la versione delle CGC sempre valida al momento del conferimento dell'ordine che per l'ordine in questione non può essere modificata in modo unilaterale.

2. Conclusione del contratto

Il contratto di servizio relativo alla manutenzione del dispositivo di allarme per fughe si perfeziona con la sottoscrizione delle parti contraenti.

3. Estensione delle prestazioni di servizio

- 3.1. L'Appaltatore esegue due volte l'anno una revisione e controllo della funzionalità del dispositivo di allarme per fughe.

L'assistenza consiste nei seguenti tipi di lavoro:

revisione e controllo della funzionalità del dispositivo di allarme per fughe, rimozione di eventuali guasti verificatisi tra i controlli della funzionalità, nonché montaggio e smontaggio di parti di ricambio a titolo gratuito, notifica dei rapporti di controllo rivolti all'autorità competente.

- 3.2. Non sono inclusi nel prezzo di assistenza i pezzi di ricambio, i controlli voluti dal Committente volti alla rimozione di guasti e danni, le cui cause non sono riconducibili a un guasto del dispositivo di allarme per fughe, ma ad es. a uso difettoso o errato, negligenza, intervento di terzi, carenza di corrente, interruzione o errata corrente elettrica, fusibili difettosi, perdite del serbatoio, dei rubinetti o delle tubature, valvole in sovraccarico o anche stagnazioni d'acqua nel pozzetto d'ispezione. Questi sono fatturati in aggiunta.

4. Luogo e data del controllo

- 4.1. Il luogo di adempimento è l'indirizzo convenuto dove è situata la cisterna come da contratto di assistenza.
- 4.2. La data di controllo si svolge entro la scadenza dell'anno civile secondo la data di controllo pattuita separatamente.

5. Prezzo dell'assistenza / Adeguamento del prezzo

- 5.1. Il prezzo di assistenza è disciplinato nel contratto di assistenza. Il prezzo di assistenza comprende, fatta salva la cifra 3.2., tutte le spese dovute nell'ambito della manutenzione nonché tutti i tributi dovuti nell'ambito del contratto di assistenza.

- 5.2. L'Appaltatore si riserva il diritto di adeguare il prezzo di assistenza per l'inizio di un nuovo anno contrattuale sulla base di aumenti di costi sorti in seguito a rincari o di altri fattori di costo. Egli comunica al Committente tali adeguamenti per iscritto e quattro mesi prima del rinnovo del contratto di assistenza.

Qualsiasi variazione dell'IVA o l'introduzione di altri oneri fiscali, a cui potrà sottostare in futuro il controllo della funzionalità di dispositivi di allarme per fughe, saranno considerati nel prezzo di assistenza dal momento della loro validità.

6. Accesso agli apparecchi

- 6.1. Durante gli orari standard di manutenzione i tecnici dell'Appaltatore o delle sue società di servizi ricevono accesso agli apparecchi del Committente per i lavori di manutenzione.
- 6.2. Se al momento pattuito della messa in servizio i tecnici dell'Appaltatore o delle sue società di servizio non hanno libero accesso agli apparecchi, i costi per i tempi di attesa nonché i costi di accesso aggiuntivi sostenuti sono a carico del Committente.

7. Fatturazione / varianti di pagamento

- 7.1. La fatturazione ha luogo successivamente all'assistenza eseguita e sulla base dei dati di cui al rapporto. I pagamenti del Committente devono avvenire puramente al netto, ossia al netto di qualsiasi deduzione, in franchi svizzeri ed esclusa la compensazione.
- 7.2. L'Appaltatore può escludere la variante di pagamento su fattura senza indicare i motivi. In caso di pagamento su fattura l'Acquirente deve avere domicilio/sede in Svizzera o nel Liechtenstein ed è tenuto a saldare l'importo della fattura entro 10 giorni effettivi dalla ricezione della fattura senza deduzione dello sconto.
- 7.3. L'Appaltatore si riserva espressamente di effettuare controlli della solvibilità nonché di pretendere dietro a controllo il pagamento anticipato o in contanti.

8. Mora del pagamento

- 8.1. In caso di inosservanza del termine di pagamento di 10 giorni il Committente è messo in mora senza un particolare sollecito e sono esigibili gli interessi moratori. Inoltre l'Appaltatore si riserva il diritto di fatturare tasse di ingiunzione. È fatto salvo il diritto di fare ricorso per l'eventuale ulteriore danno dovuto al ritardo. Tutte le spese che risultano in relazione alla riscossione dei crediti esigibili sono a carico del Committente. Se le diffe di pagamento rimangono senza effetto, gli importi fatturati possono essere ceduti a una ditta incaricata dell'incasso. In tal caso può essere fatturato ulteriormente un interesse annuo effettivo fino al 12 per cento dalla data di scadenza. La ditta incaricata dell'incasso farà valere gli importi scoperti a proprio nome e su proprio conto e potrà addebitare ulteriori tasse amministrative.
- 8.2. In caso di mancato pagamento, nonostante vi sia stato il sollecito, saranno inoltre esigibili per il pagamento tutti i crediti dell'Appaltatore derivanti da altre prestazioni concordate col Committente ed eseguite.
- 8.3. Finché il Committente si trova in mora di pagamento, l'Appaltatore non sarà tenuto ad adempiere ad altri contratti di prestazione in essere e potrà recedere dal contratto.
- 8.4. Qualora il Committente sia diventato insolubile e siano perciò messi in pericolo i diritti dell'Appaltatore, questi può trattenerne la sua prestazione finché non gli sia garantita la controprestazione (art. 83 CO).

9. Responsabilità

- 9.1. L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione fedele e diligente dei compiti trasmessi in osservanza delle condizioni contrattuali nonché degli standard usuali nel settore. Il Committente è tenuto a verificare immediatamente, dopo la conclusione, la presenza di difetti alla prestazione e notificare tempestivamente eventuali difetti all'Appaltatore. Se entro 10 giorni effettivi dalla conclusione non viene effettuata una notifica dei difetti, il servizio è considerato privo di difetti e approvato.
- 9.2. In caso di difetti accertati e segnalati tempestivamente entro 10 giorni effettivi il diritto di opzione del Committente è escluso e l'Appaltatore ha il diritto di rimuovere il difetto a sua scelta mediante migliorie, fornitura sostitutiva, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. L'Appaltatore non assume ulteriori garanzie, in particolare è esclusa qualsiasi responsabilità per ulteriori danni e danni conseguenti a un difetto, ove ammissibile per legge.
- 9.3. L'Appaltatore risponde in proprio e per i propri ausiliari dei danni causati intenzionalmente o per grave negligenza.
- 9.4. È esclusa qualsiasi responsabilità dell'Appaltatore per negligenza lieve, danni diretti o indiretti di qualsivoglia genere, purché ciò sia ammissibile per legge.

10. Forza maggiore

- 10.1. Per «forza maggiore» si intendono tutte le cause gravi, imprevedibili e inusuali che impediscono l'adempimento del contratto e esulano dalla sfera d'azione della rispettiva parte contraente e includono in particolare: incendi, esplosioni, catastrofi naturali (come inondazioni, terremoti, siccità), crollo monetario, guerre, altri eventi bellici, disordini, epidemie e pandemie, embarghi e restrizioni delle autorità (incluse le leggi o altre azioni delle autorità statali concernenti la limitazione della libertà di movimento o la limitazione dell'attività economica). Esclusi sono peraltro gli scioperi e altre interruzioni del lavoro.
- 10.2. La parte contraente che si appella alla forza maggiore è tenuta a informare tempestivamente e per iscritto l'altra parte del verificarsi e della fine di una tale circostanza di forza maggiore.
- 10.3. In caso di forza maggiore la parte contraente toccata dall'evento è esentata dai propri obblighi contrattuali durante il periodo in questione e fino a quando è impedita nell'adempimento del contratto per forza maggiore, senza che l'altra parte possa domandare un risarcimento.
- 10.4. L'Appaltatore è inoltre autorizzato su propria scelta, in caso di forza maggiore, a prolungare o a adeguatamente i termini ovvero a rinviarli, o a recedere per intero o parzialmente di contratti di assistenza senza preavviso. Al Committente sono rimborsate le effettive spese giustificate. Inoltre le parti contraenti si assumono proporzionalmente le spese accumulate fino a quel momento. Ulteriori obblighi di remunerazione o pretese di risarcimento del Committente non sorgono in caso di recesso dal contratto. Eventuali pagamenti già effettuati devono essere rimborsati proporzionalmente.

11. Disdetta

Il contratto di servizio può essere disdetto con lettera raccomandata per la fine della durata contrattuale. Il termine di preavviso è di tre mesi. Senza tempestiva disdetta, esso si prolunga automaticamente di due anni.

12. Nullità parziale

Qualora parti delle presenti CGC o del contratto di assistenza debbano rivelarsi invalide o inefficaci, ciò non deve influenzare la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni inefficace o invalida deve essere sostituita da una disposizione, che si avvicini il più possibile allo scopo giuridico ed economico della disposizione da sostituire, salvaguardando in modo appropriato gli interessi dei contraenti. Occorre procedere allo stesso modo in caso di una lacuna.

13. Diritto applicabile e foro competente

- 13.1. Le presenti CGC nonché i relativi contratti di assistenza stipulati sono valutati esclusivamente secondo il diritto materiale svizzero, con integrale esclusione delle regole di collisione del diritto internazionale privato e della Convenzione viennese delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11.04.1980.
- 13.2. Il foro esclusivo per tutte le controversie risultanti da o in relazione alle presenti CGC e/o i relativi contratti stipulati in conformità a esse è Zurigo.

Gennaio 2022 / Migrol SA